

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 06/03/2018 n. 20

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2018

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Sei** del mese di **Marzo** alle ore **08:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data **28/02/2018** n. **5701**, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **08:30**.

Presiede l' adunanza ANDREONI PAOLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GIULIONI GIULIANO.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	PUGNALONI SIMONE	SINDACO	Si
2	ANDREONI PAOLA	PRESIDENTE	Si
3	FLAMINI ELIANA	CONSIGLIERE	Si
4	CANAPA MATTEO	CONSIGLIERE	Si
5	INVERNIZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
6	CAMPANARI GIORGIO	CONSIGLIERE	Si
7	GALLINA FIORINI DIEGO	CONSIGLIERE	Si
8	CAPOTONDO MIRCO	CONSIGLIERE	Si
9	SABBATINI GABRIELLA	CONSIGLIERE	Si
10	BELARDINELLI CORRADO	CONSIGLIERE	Si
11	MAGGIORI RENATA	CONSIGLIERE	Si
12	BALESTRIERI MARCO	CONSIGLIERE	Si
13	MIGLIOZZI LANFRANCO	CONSIGLIERE	Si
14	MARIANI MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	No
15	PASOUINELLI FABIO	CONSIGLIERE	No
16	CATENA CARLO	CONSIGLIERE	No
17	LATINI DINO	CONSIGLIERE	Si
18	ANTONELLI SANDRO	CONSIGLIERE	Si
19	PALAZZINI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Si
20	GIACCHETTI GILBERTA	CONSIGLIERE	Si
21	ARACO MARIO	CONSIGLIERE	No
22	SCARPONI ANTONIO	CONSIGLIERE	Si
23	BORDONI MONICA	CONSIGLIERE	Si
24	MONTICELLI DAVID	CONSIGLIERE	Si
25	ANDREOLI SARA	CONSIGLIERE	Si
	Presenti N. 21	Assenti N. 4	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, come modificato con Legge n. 147/2013 e s.m., e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale:

VISTO l'art. 1 della <u>Legge 147/2013</u>, che ha reso permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla <u>Legge 190/2014</u> e dalla <u>Legge 208/2015</u>;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 10 del <u>D.L. 201/2011</u>, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all'art. 1, comma 13, della <u>Legge 208/2015</u> l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del <u>decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</u>, si applica sulla base dei criteri individuati dalla <u>circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993</u>, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:



- **a)** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del <u>decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</u>, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- **b)** ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla <u>legge 28 dicembre 2001,</u> n. 448;
- **c)** a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

VISTO l'art. 13, comma 2, del <u>D.L. 201/2011</u>, il quale dispone che, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del <u>D.L. 201/2011</u>, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO che a decorrere dall'anno 2014, inoltre, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del predetto articolo 13 del D.L. 201/2011, in ossequio all'art. 1, comma 708 L. 147/2013, nonché sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/2013);

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del <u>D.L. 174/2012</u>, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del <u>D.Lgs. 504/1992</u> non si applica alle fondazioni bancarie di cui al <u>D.Lgs. 153/1999</u>;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del <u>D.L. 201/2011</u>, ai sensi del quale, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla <u>Legge 431/1998</u>, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;



VISTO l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del <u>D.L. 201/2011</u>, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione:

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del <u>D.L. 201/2011</u>, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, lett. a), della L. n. 205/2017, che prevede: "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2017 di approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, c. 380 della Legge n. 228/2012:

- 1) l'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi);
- 2) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi):
 - **a)** la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato;
 - **b)** l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del Comune) quale quota variabile, è versata a favore del Comune;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo, regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) ed in particolare con la Parte Seconda, Componente IMU, contenente il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria;

RICORDATO che per poter beneficiare delle aliquote agevolate, esenzioni e/o detrazioni, il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro i termini ordinari, apposita dichiarazione secondo le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione IMU, come previsto nel Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale);

RICORDATO altresì che nelle richiamate istruzioni ministeriali sono indicati gli ulteriori casi in cui



è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU originaria e/o di variazione da parte del contribuente;

DATO ATTO che con successive deliberazioni verranno approvate le proposte al Consiglio Comunale relative alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) e all'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) per l'anno 2018;

VISTO il comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.";

DATO ATTO che la somma delle aliquote applicate per la TASI e per l'IMU rientra nei parametri fissati dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe di tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 1, comma 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2013, il quale stabilisce che:



"Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: "con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", pertanto entro il 31.07.2018;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e) della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016), a decorrere dal 1 gennaio 2016 "le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. (...) il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 è stato differito al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2018/2020;

VISTOil T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. f);

VISTA la Delibera G.C. n. 34 del 05/02/2018 con cui è stata proposta al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2018;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole di regolarità tecnica Il Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott. Andrea Molina;

Parere favorevole di regolarità contabile La Dirigente Dipartimento delle Finanze Dott.ssa Anna Tiberi;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;



UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta, che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti	21	
Votanti	21	
Favorevoli	13	
Contrari	8	(Andreoli, Antonelli, Bordoni, Giacchetti, Latini, Monticelli,
		Palazzini, Scarponi)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **2)** Di confermare, anche per l'anno 2018, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU", già vigenti per l'anno 2017, come di seguito riportate:

ALIQUOTA dello 0,40 per cento:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7);

ALIQUOTA dello 0,76 per cento:

- **a)** per gli immobili di cui all'art. 8 comma 4, del D. Legislativo 30/12/1992, n. 504 relativamente gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
- b) relativamente ai soggetti passivi di unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, nel numero massimo stabilito dalla vigente normativa, che vengono locate mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza anagrafica (aliquota agevolata soggetta a dichiarazione del contribuente);
- c) per i terreni agricoli non esenti;

ALQUOTA dello 0,80 per cento:

- per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 distinti nelle categorie C1, C3, C4, C5 (aliquota agevolata soggetta a dichiarazione del contribuente);

ALIQUOTA dello 0,84 per cento:



per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 distinti nelle categoria D con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014, e di quelli appartenenti alla categoria D5 "Istituti di Credito, cambio e assicurazione" (aliquota agevolata soggetta a dichiarazione del contribuente);

ALIQUOTA dello 0,96 per cento:

- per le aree fabbricabili;

ALIQUOTA dell'1 per cento:

- a) per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 "Uffici e Studi privati";
- **b)** relativamente a tutte le altre fattispecie di immobili residuali;

ALIQUOTA dell'1,06 per cento:

- per gli immobili appartenenti alla Cat. D5 "Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni";

Per poter fruire delle aliquote agevolate, nonché delle ulteriori riduzioni, esenzioni e/o detrazioni di imposta, il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro i termini ordinari, apposita dichiarazione secondo le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione IMU, richiamate nel Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale). Nelle predette istruzioni sono indicati gli ulteriori casi in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.

- 3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- **4)** Di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018:
 - 1) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - 2) la stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24.07.1977 n. 616;

CITTA' DI OSIMO



- 5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;
- **6)** Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, Parte Seconda, Componente IMU;
- 7) Di disporre l'invio della deliberazione tariffaria in oggetto al Ministero delle Economie e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii., entro le scadenze previste dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011.

La Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti 21

Votanti 21

Favorevoli 13

Contrari 8 (Andreoli, Antonelli, Bordoni, Giacchetti, Latini, Monticelli,

Palazzini, Scarponi)

DELIBERA

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

___***___

SB



IL SEGRETARIO GENERALE Dott. GIULIONI GIULIANO **IL PRESIDENTE** ANDREONI PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

il **12/03/2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Dal Municipio, li 12/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. GIULIONI GIULIANO